


|  |   |
|--|---|
|  <b>REGIONE AUTONOMA<br/>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> |   |
| <b>DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI<br/>e DISABILITÀ</b>   |   |
| tel + 39 040 377 5551<br>fax + 39 040 377 5523   | salute@certregione.fvg.it<br>salute@regione.fvg.it<br>I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8 |

### Servizio Assistenza Farmaceutica

Spett.li

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e CRO Aviano

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

Federfarma Friuli Venezia Giulia

Assofarm

Farmacieunite

Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri della Regione Friuli

Venezia Giulia

Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia

E pc

INSIEL S.p.A

**Oggetto: dematerializzazione delle  
prescrizioni dei medicinali soggetti alla  
disciplina del DPR 309/90 - chiarimenti**

Allegati: c.s.

A seguito di alcune richieste di chiarimento in tema di dematerializzazione delle prescrizioni dei medicinali sottoposti alla disciplina del DPR 309/90, avviata a far data dal 15 giugno u.s., come anticipato con nota prot. n. 13168, del 12/6/2020, si rappresenta quanto segue.

In premessa si precisa che in questa fase l'ambito di applicazione della circolare ministeriale dell'11 maggio 2020 è riservato alle prescrizioni convenzionali dei medicinali in classe di rimborsabilità A e che nulla è innovato rispetto alla disciplina vigente in materia, compreso quanto previsto dal DPR 309/90, con particolare riferimento all'art.43, "Obblighi dei medici chirurgici e dei medici veterinari", e all'art. 45 "Dispensazione dei medicinali".

Si tratta infatti della mera estensione dell'utilizzo della ricetta dematerializzata, analogamente a quanto già previsto per altre prescrizioni farmaceutiche convenzionali, ed esteso ad ulteriori tipologie di medicinali in questo periodo di emergenza sanitaria.

In particolare la circolare ministeriale, prot. n. 6477, del 11.05.2020, già trasmessa, chiarisce che sono prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B-C-D-E della Tabella dei medicinali e i medicinali con forte attività analgesica, previsti dall'allegato III-bis, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, contrassegnati nella sezione A dei medicinali con (\*\*).

*Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.*

*Struttura competente: Servizio assistenza farmaceutica*

*Responsabile dell'istruttoria: Aba Pettinelli, [aba.pettinelli@regione.fvg.it](mailto:aba.pettinelli@regione.fvg.it); Paola Rossi – e-mail: [paola.rossi@regione.fvg.it](mailto:paola.rossi@regione.fvg.it)*

*Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.*

Restano escluse dalla dematerializzazione le prescrizioni dei medicinali di cui alla sezione A, inclusi quelli ricompresi nell'allegato III-bis, se prescritti per indicazioni diverse dalla terapia del dolore. Per tali farmaci va utilizzato il ricettario ministeriale a ricalco.

Si precisa che in questa fase le prescrizioni di metadone che non sono dematerializzabili, indipendentemente dall'indicazione d'uso.

Com'è noto, all'atto della prescrizione dei farmaci dell'allegato III-bis (sezioni A e D), il medico deve indicare la posologia (DPR 309/90, art 43) per consentire al farmacista le verifiche necessarie (DPR 309/90, art. 45). Si precisa che tali indicazioni vanno riportate esclusivamente nel campo "motivazNote". S'invita alla massima attenzione, tenuto conto che si tratta di un campo di testo libero, per il quale ad oggi il SistemaTS non prevede alcun vincolo e non effettua verifiche specifiche.

In merito all'apposizione del codice TDL01, si conferma che il campo corretto da implementare nei casi previsti, è quello dell'esenzione. Si precisa inoltre che il codice TDL01 non è da utilizzarsi in casi diversi da quanto sopra riportato.

A chiarimento di quanto già comunicato, si allega una tabella sinottica che riporta, per pronta evidenza, i principali elementi previsti per la prescrizione e la fornitura in regime SSR di tali medicinali.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale, il farmacista è tenuto a erogare a carico del SSR le prescrizioni dematerializzate recanti stupefacenti generate da medici operanti presso altre regioni anche in assenza dei formalismi previsti nella tabella di cui sopra, purché siano rispettati gli adempimenti della norma sulla materia. Si precisa in particolare che qualora il SistemaTS identifichi la ricetta come prescritta in una regione in cui sia valido un codice diverso da "TDL01" ai fini della dematerializzazione dei medicinali di cui all'allegato III-bis prescritti per la terapia del dolore, quale ad esempio "TDL", tale codice sarà riconosciuto come valido anche nel FVG.

Si invitano gli Enti in indirizzo a favorire la massima diffusione dei contenuti della presente comunicazione a tutti gli operatori sanitari interessati, con particolare riferimento ai medici prescrittori (MMG/PLS e specialisti).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
GIANNA ZAMARO  
*firmato digitalmente*